



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 5

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SULL'IMPATTO
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL SETTORE DELLA
GIUSTIZIA**

139^a seduta: martedì 26 marzo 2024

Presidenza del presidente BONGIORNO

INDICE**Audizione di un avvocato esperto di giustizia predittiva**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i>	CAMERA	Pag. 3, 7
BAZOLI (PD-IDP)	6		
BERRINO (Fdi)	7		
STEFANI (LSP-PSd'Az)	6		
ZANETTIN (FI-BP-PPE)	7		

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Guido Camera, esperto di giustizia predittiva.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di un avvocato esperto di giustizia predittiva

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia, sospesa nella seduta del 20 marzo.

Al fine di garantire un'equilibrata distribuzione del tempo ai vari auditi, è stato già stabilito che i tempi dell'esposizione dovranno essere racchiusi in massimo dieci minuti, cui seguiranno domande per altri otto, dieci minuti.

Faccio presente che è già stata presentata dal nostro audito una memoria che è a disposizione dei commissari.

Dopo questi avvisi, do il benvenuto a nome di tutti i Gruppi all'avvocato Guido Camera, che ringrazio e al quale cedo la parola.

CAMERA. Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i componenti della Commissione per questo invito e mi compiaccio anche per l'iniziativa dell'indagine conoscitiva su un tema così rilevante. Ho prodotto un elaborato più diffuso proprio per dare modo di rispettare i tempi di sintesi, giustamente segnalatemi dalla Presidente.

Quindi, andrò direttamente al punto, cercando di trasferire alcune considerazioni sulle possibili ricadute pratiche dell'intelligenza artificiale già oggi nel nostro ordinamento, con un particolare *focus* sulla giustizia

penale, anche alla luce dei principi prescrittivi, in termini sia di pratiche lecite, sia di pratiche vietate, contenute nell'AI Act, approvato definitivamente pochi giorni fa all'esito di un lungo percorso.

Troverete anche delle considerazioni che riguardano la giustizia amministrativa e la giustizia civile, ma mi focalizzerò su due aspetti: il primo è quello delle possibili applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale in termini di ricostruzione del fatto; il secondo è una specifica possibilità di utilizzo con riferimento ad un istituto, recentemente introdotto all'interno del processo penale, che è il cosiddetto *sentencing*, di cui all'articolo 545-*bis* del codice di procedura penale, che, in seguito al decreto correttivo della riforma Cartabia, sarà in vigore dal 4 aprile e sembra proprio essere calibrato per una prima sperimentazione.

Partiamo da un principio generale, perché quando si parla di intelligenza artificiale si possono dire tante cose, ma ci sono dei punti fissi che sono ben delineati, a livello europeo, sin dal 2018 con la Carta etica, per arrivare alla fine ai principi dell'Artificial Intelligence Act. In poche parole, l'AI Act ci dice che non si può pensare, anzi è vietato sostituire il giudice con un algoritmo, ma è sostanzialmente incentivata la sperimentazione di una forma di ausilio del giudice nel meccanismo decisionale.

Abbiamo poi cinque principi della Carta etica che descrivono in termini valoriali quelli che sono – oggi potremmo dire dal punto di vista italiano – degli *input* e degli *output* costituzionalmente orientati. Nel momento, cioè, in cui si decidesse di sperimentare l'intelligenza artificiale nel mondo della giustizia, in particolare nella giustizia penale, quei valori cristallizzati a livello europeo, che poi sono anche nitidamente prescritti nella Carta costituzionale, devono essere alla base di tutte quelle fasi di *input* e di *output*. Il primo principio è il divieto di sostituzione del giudice, ma incentivo al supporto del giudice.

Fatta questa premessa, faccio qualche considerazione sulle potenziali implicazioni dell'intelligenza artificiale in materia penale, sotto il profilo della ricostruzione del fatto. Credo che non si debba essere spaventati, anche perché già oggi, con il cambio della società e quindi con il cambio di panorama dei procedimenti penali, il giudice spesso cerca aiuto fuori dal codice penale e dal processo penale per assumere delle decisioni. Pensiamo ai grandi processi per i disastri ambientali o sanitari che sono sotto gli occhi di tutti. È chiaro che la ricostruzione del nesso di causalità ricorre necessariamente a modelli matematici o algoritmici, a conoscenze di scienze completamente diverse, meccanismi peritali che diventano dunque di supporto decisivo per il giudice nella ricostruzione del fatto.

Da questo punto di vista, si è ampiamente detto in dottrina che esiste nel nostro codice di procedura penale una disposizione che è fatta per garantire l'ingresso moderno della scienza nel processo, ossia l'articolo 189 sulla prova atipica. La dottrina ne ha parlato molto; in realtà la giurisprudenza ha cercato di conservare la validità di prove, talvolta non proprio identificabili in una prova atipica, per cercare di conservare il valore probatorio, anche se illegittimamente acquisito, di una prova. Penso a

tutta la giurisprudenza sul riconoscimento facciale visivo, che credo potrebbe essere una *guideline* rispetto alle tematiche legate all'introduzione di forme di acquisizione della prova attraverso il riconoscimento biometrico, che è una delle poche pratiche, a determinate condizioni, vietate dall'AI Act.

Oltre al citato articolo 189, non dimentichiamo che esiste la possibilità di riprodurre una situazione con l'esperimento giudiziale. Pensiamo quanto l'intelligenza artificiale, ad esempio nei fatti colposi, negli incidenti stradali, potrebbe essere d'aiuto, se ben calibrati gli *input* rispetto agli *output*, al giudice nella sua decisione e anche alle parti. Per non dimenticare che in realtà l'istituto della perizia è un qualcosa che la giurisprudenza ha utilizzato molto di più rispetto all'articolo 189 per aumentare il proprio sapere e anche, come dice sempre il presidente Canzio, per garantire maggiori informazioni che sono la condizione necessaria per decidere.

Dunque, da un punto di vista di ricostruzione del fatto, non c'è nessuna norma dell'ordinamento che inibisca l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. C'è solo un aspetto, che è quello del riconoscimento facciale biometrico, dove, al di là dell'indicazione contenuta nell'AI Act, che è un po' troppo liquida, il legislatore nazionale deve intervenire con qualcosa di immediatamente prescrittivo e proporzionato alla gravità dei fatti e all'incisività del mezzo di acquisizione delle informazioni. La mia proposta potrebbe essere quella di lavorare secondo il criterio dell'articolo 266, escludendo alcuni reati che, secondo me, in un bilanciamento di interessi costituzionali, non devono essere ricostruiti con queste forme così massicce.

Dunque, il tema della prova è un qualcosa che molto probabilmente, già in un futuro immediato, troverà un supporto nelle forme di intelligenza artificiale. Non dimentichiamo che il Senato giustamente sta discutendo una riforma dell'articolo 254-ter, cioè le forme di acquisizione coattiva all'interno dei *device*; il controllo giurisdizionale è quanto mai opportuno, anche perché non c'è la possibilità di escludere che, ad esempio, un pubblico ministero si faccia supportare da un sistema di intelligenza artificiale nell'individuazione dei criteri di pertinenza dell'informazione. Dunque, un controllo giurisdizionale anche su quello specifico punto è quanto mai opportuno, perché al di là degli utilizzi leciti, bisogna sempre stare attenti a prevenire utilizzi illeciti.

Vado al secondo punto per rispettare i tempi, che è il meccanismo in prospettiva più interessante, quello del *sentencing*. Oggi ho recuperato i dati dal Ministero della giustizia e abbiamo il dettaglio delle pene sostitutive: dal 1° gennaio ad oggi, gli uffici avevano in carico 2.628 adulti (459 per detenzione domiciliare sostitutiva, 12 per semilibertà sostitutiva e 2.157 per lavori di pubblica utilità sostitutiva). Il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha introdotto questa forma di *sentencing*, legata a ricondurre al ruolo di *extrema ratio* il carcere. Quindi, per le pene inferiori ai 4 anni si possono attivare dei meccanismi sostitutivi.

Perché è importante l'impiego dell'intelligenza artificiale? Perché questa disposizione serve a dare attuazione alla seconda parte dell'articolo 133 del codice penale, che è quella legata alla commisurazione della pena secondo criteri personologici. Con una sentenza la Corte costituzionale ha stigmatizzato il divieto di perizia che abbiamo nell'ordinamento, non ritenendolo più moderno, e in molti processi, ad esempio sugli abusi di minori, la psicologia della testimonianza o il profilo personologico è un qualcosa che serve a giudice a comprendere.

Con il meccanismo introdotto con il decreto correttivo, si è giustamente deciso di innescare un meccanismo integrativo del dispositivo nei 60 giorni successivi alla sentenza di condanna, cioè un contraddittorio tra le parti e con l'ufficio esecuzione pene esterne sull'effettiva sussistenza dei presupposti per la sostituzione di una pena detentiva con una di natura non detentiva. Mi sembra che i dati che vediamo dimostrino che è un istituto che sta avendo un buon successo.

Ebbene, credo che, adeguatamente rispettato il principio di riserva di legge, secondo valori costituzionali tipici della società europea e della società italiana, queste forme di supporto al giudice e anche agli uffici potrebbero agevolare ulteriormente l'implementazione di questo istituto, sia garantendo degli *standard* di ragionevole durata del processo, ma anche l'individuazione di pene realmente aderenti al principio di proporzionalità.

PRESIDENTE. Avvocato Camera, la interrompo per consentire un giro di domande, per poi restituirle la parola.

BAZOLI (*PD-IDP*). Ringrazio l'avvocato, il collega Camera, che ho conosciuto in un'occasione di dibattito proprio su questi temi.

Lei ha fatto riferimento all'opportunità che gli strumenti di intelligenza artificiale possano essere utilizzati, se non ho capito male, anche per l'esame dei profili personologici, per usare le sue parole, anche ai fini dell'applicazione della pena. La domanda è questa: lei non ritiene che per questa via si rischi di utilizzare l'intelligenza artificiale anche per valutare e determinare il rischio che una persona possa commettere reati, quindi in qualche modo si arrivi, attraverso strumenti d'intelligenza artificiale, a mettere addirittura in discussione l'assetto della giustizia penale com'è oggi, che è giudizio sulla condotta su un fatto, per diventare invece una sorta di sistema che incolpa ancora prima della commissione di un reato? Infatti, se uno, secondo questi strumenti, ha molte probabilità di commettere un reato, allora ci si può anche immaginare quali strumenti utilizzare per prevenire la commissione di reati da parte di questa persona che tende a delinquere. Mi chiedo se non ci siano dei rischi se si va in questa direzione.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio l'avvocato Camera. Mi unisco alla domanda che è stata formulata dal collega Bazoli proprio riguardo alle tutele su queste forme di profilazione, ma mi per-

metto di aggiungere un altro tema. Noi ci stiamo preoccupando moltissimo dell'applicazione dell'intelligenza artificiale da parte del magistrato come ausilio, o comunque della pericolosità che possa venire a sostituirsi a meccanismi di valutazione.

Le chiedo invece che opinione ha dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte del libero professionista, nel nostro caso dell'avvocato, nell'ambito della stesura degli atti o dei pareri; se non vi sia una forma di pericolosità e se ritiene che debba essere regolamentato, arginato o in qualche maniera disciplinato l'uso di intelligenza artificiale negli studi professionali.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, ho anch'io una domanda che mi è stata indotta dalla riflessione che probabilmente c'è già nel testo che ci è stato consegnato.

Sul riconoscimento facciale, l'avvocato Camera ha detto che lo ritiene pertinente per un genere di reati – mi pare – più gravi, mentre per quelli meno gravi ritiene che non possa essere utilizzato. Le chiedo di spiegarmi meglio questo passaggio.

BERRINO (*FdI*). Riallacciandomi alla domanda che ha fatto la senatrice Stefani, è vero che noi parliamo solitamente di intelligenza artificiale come sempre applicata ai magistrati, quasi mai alla parte difensiva. A me preoccupa da avvocato, senza far riferimento alla singola persona, lo scadimento che potrebbe avere la nostra professione, qualora ci si adagiasse nello studio delle difese, ad esempio, su stereotipi creati dall'intelligenza artificiale. So che è nostra responsabilità non farlo, però il rischio si può palesare.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di intervenire, da quello che ho capito il filo conduttore di alcune domande è comprendere se il plusvalore che può dare un singolo professionista perde e si diluisce di fronte a una concorrenza fatta all'intelligenza artificiale. C'è da dire che oggi già in varie materie, come quella di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, c'è chi scarica il modello da Internet e chi lo fa.

Restituisco la parola all'avvocato Camera per concludere la sua esposizione e rispondere ai quesiti.

CAMERA. Signor Presidente, la conclusione del mio precedente ragionamento è agevolata dalla domanda del senatore Bazoli.

Il meccanismo di *sentencing* è un qualcosa che avviene in seguito al riconoscimento della responsabilità penale da parte del giudice. È un meccanismo che serve per commisurare la pena e definire i presupposti per evitare il contatto con il carcere, ma sotto i quattro anni attribuire una delle pene sostitutive previste dal nuovo articolo 53 della legge n. 689 del 1981 sulla depenalizzazione. Noi abbiamo già due principi di carattere generale: il primo – come ho detto – è l'AI Act, che comporta un divieto di sostituzione del giudice con l'algoritmo; il secondo è nel GDPR

(*General data protection regulation*), poi recepito in Italia, dove abbiamo un divieto di decisioni fondate su trattamenti esclusivamente automatizzati in *malam partem*.

Dunque, il vero tema è quello dell'individuazione degli *input* e degli *output*. Nella società del presente, non del futuro, non si può pensare di arginare l'intelligenza artificiale. L'AI Act dà delle prescrizioni per un'applicazione, anche in ambito giudiziario, molto ponderato. Il problema quindi è: che informazioni si danno? Per questo io parlo di riserva di legge, perché lì deve intervenire il legislatore, anche se nella Costituzione abbiamo tutta una serie di principi, così come nella Carta etica europea della CEPEJ (European Commission for the efficiency of justice). Quindi, c'è dovere di scelta del legislatore, di controllo del giudice, delle parti e di congruità degli *input* degli *output*. Dunque, io vedrei un'applicazione che potrebbe fare anche l'avvocato intelligente, non quello pigro che utilizza ChatGPT per scrivere il ricorso e non fare la richiesta di trattazione orale, perché quella è una facoltà difensiva. Io ti propongo un modello di parametrizzazione della pena differente da quello dell'UEPE (Ufficio per l'esecuzione penale esterna); non sta scritto da nessuna parte.

Quanto al riconoscimento facciale, esso è un qualcosa che il formante giudiziario, se non arrivano delle prescrizioni legislative nazionali, tenderà a includere, com'è accaduto col captatore informatico, perché sono arrivate prima le Sezioni unite della legge, com'è accaduto con anni di perquisizioni e sequestri, dove sono state acquisite tonnellate di corrispondenza telematica riconducendole surrettiziamente a documenti ed è dovuta intervenire la Corte costituzionale per dire che sono corrispondenza.

Quindi, quella giurisprudenza che si è formata sull'articolo 189 è la più pericolosa, perché tende a prendere, più che della teoria dell'utilizzabilità della prova, la conservazione della prova, anche per com'è stata acquisita. Dunque, è fondamentale una prescrizione nazionale per capire, in primo luogo, se lo si ritiene uno strumento idoneo con i nostri valori. Difficilmente non lo si può fare, visto che arriva un'indicazione dall'Europa, però a quel punto occorre perimetrare bene quali sono i reati per cui si possa riconoscere questa prova.

Sul tema della professione, oggi in ambito civile è già ampiamente utilizzata da tutti gli studi legali, ma ci sono alcuni settori (pensiamo alle grandi *due diligence*) dove l'intelligenza artificiale non è vietata da nessuna disposizione, neanche deontologica. Essa sostanzialmente fa un favore all'imprenditore, perché diminuisce i tempi e diminuisce i costi. Pensare di sostituire l'avvocato che svolge quell'attività defensionale tipica in ambito giudiziario, questo è un tratto comune che riguarda sia i magistrati che gli avvocati, cioè quello della formazione. Non a caso l'AI Act incide molto sull'importanza della formazione, ma la formazione non è solo un qualcosa di deontologico, è un qualcosa di tecnico, perché il giudice e l'avvocato per esercitare bene il proprio diritto e dovere di controllo, anche sulla costituzionalità degli *input* e degli *output*, perché si

estende quel controllo, ha un dovere di conoscenza anche della materia informatica, dei meccanismi computazionali.

Dunque, credo che non ci sarà mai una regola che possa impedire ad un avvocato di utilizzare l'intelligenza artificiale, anche perché sarebbe una regola come le vittorie di Pirro. Chi lo controlla? È come a scuola: un compagno di mia figlia un giorno è stato beccato a usare ChatGPT, ma la maestra non l'aveva visto; è stato l'amico che l'ha visto utilizzare l'applicazione.

Bisogna lavorare, a mio avviso, su un ambito più sistematico: quello di una formazione e di una conoscenza che si estenda a delle materie tecniche. È ovvio che questa società è molto più complicata, perché richiede una multidisciplinarietà che fino a ieri non pensavamo neanche di considerare. C'è questa storia di un po' di snobismo o di pigrizia dell'avvocato che non usa neanche la *mail*. Invece qui dobbiamo pensare a un qualcosa di completamente differente.

PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocato Camera per il prezioso contributo. Vi faccio presente che alcuni degli aspetti che ha trattato sinteticamente sono sviluppati nella relazione che ha consegnato, che è particolarmente interessante.

Dichiaro conclusa l'audizione. Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.

